

A.:G.:D.:G.:A.:D.:U.:

**GRANDE ORIENTE D'ITALIA PALAZZO GIUSTINIANI
CORTE CENTRALE**

TAVOLA D'ACCUSA

I Fratelli che sottoscrivono la presente tavola d'accusa espongono:

FATTO

1) In data 26 gennaio 2010 E.:V.: l'Illustrissimo e Venerabilissimo Gran Maestro Gustavo Raffi, con decreto 51/GR, ha disposto un'ispezione magistrale nei confronti del Consiglio dei Maestri Venerabili di Roma; in data 13/2/2010, la Giunta del Grande Oriente d'Italia (nelle persone di: Gustavo Raffi, Gran Maestro; Massimo Bianchi, Gran Maestro Aggiunto; Antonio Perfetti, Gran Maestro Aggiunto; Gianfranco De Santis, Primo Gran Sorvegliante; Giuseppe Troise, Secondo Gran Sorvegliante; Lorenzo Morris Ghezzi, Grande Oratore; Piero Lojacono, Gran Tesoriere; Giuseppe Abramo, Gran Segretario; Ruggero Stincardini, Grande Oratore Aggiunto) sentito l'esecutore dell'Ispezione, Fratello Angelo Scrimieri, ha deliberato la decadenza di tutte le cariche del Consiglio dei Maestri Venerabili di Roma e quant'altro riportato nell'allegato n. 1.

1a) In data 22 aprile 2010 la dottoressa Raffaella Tronci, Giudice del Tribunale ordinario di Roma, Sezione terza civile, su istanza dei Fratelli Carlo Siena, Giovanni Cardone, Ezio Fadda, Giuseppe Pagnotta, Giuseppe Paino, Pietro Schifone, ha disposto "la sospensione della efficacia della

deliberazione del 13/2/2010 della Giunta del Grande Oriente d'Italia" (allegato n. 2)

2) In data 9 maggio 2010 la Giunta del Grande Oriente d'Italia (nelle persone dei Fratelli: Gustavo Raffi, Gran Maestro; Massimo Bianchi, Gran Maestro Aggiunto; Antonio Perfetti, Gran Maestro Aggiunto; Gianfranco De Santis, Primo Gran Sorvegliante; Giuseppe Troise, Secondo Gran Sorvegliante; Giuseppe Abramo, Gran Segretario; Ruggero Stincardini, Grande Oratore Aggiunto in assenza del Grande Oratore Lorenzo Morris Ghezzi) ha disposto che *"le Logge che non intendono trasferirsi nei locali dell'Eur potranno deliberare una diversa sistemazione in altra casa massonica con loro diritto a costituirsi in un'autonoma associazione e gestire ed amministrare una quota di patrimonio liquido dell'attuale Associazione e Consiglio del MMVV in ragione del numero dei F.lli nei piè di lista delle rispettive Logge"* (allegato n. 3)

2a) In data 26 giugno 2011 la dottoressa Clelia Buonocore, Giudice del Tribunale ordinario di Roma, Sezione terza civile, su istanza dei Fratelli Maurizio De Rossi, Giuseppe Pagnotta, Claudio Cilli, Italo Volpe Rinonapoli, ha disposto "la sospensione dell'esecuzione e degli effetti della deliberazione assunta dalla Giunta del Grande Oriente d'Italia in data 9 maggio 2010" (allegato n. 4).

2c) In data 26 agosto 2011 il Collegio della terza sezione del Tribunale Civile di Roma ha respinto il reclamo proposto dal GOI avverso l'ordinanza del 26.6.2011 su indicata, confermando, pertanto, la precedente decisione (allegato 5).

3) In data 26 marzo 2010 (almeno per il Rito Scozzese Antico ed Accettato, come risulta nel documento descritto nel proseguio e prodotto in copia nell'allegato n. 6) l'Illustrissimo e Venerabilissimo Gran Maestro Gustavo Raffi ha firmato un "protocollo d'intesa" tra il Grande Oriente d'Italia ed i

Riti (recte: in riferimento alle notizie *per tabulas* in nostra mano dobbiamo precisare con il Rito Scozzese Antico ed Accettato). Occorre precisare che, il sopra richiamato “protocollo d’intesa”, non risulta promulgato né dal Grande Oriente d’Italia né dai Corpi Rituali, anzi risulta che il documento – nonostante la pretesa che esso possa avere qualche valore nei confronti dei Fratelli che tuttavia non si ritiene abbiano il diritto di averlo – è stato “secretato” sia dal Grande Oriente d’Italia sia dai Corpi Rituali. Nel lettera circolare del 12 aprile 2010 avente per oggetto: “*Informativa sui Protocolli d’Intesa del 26 marzo 2010*” a firma del Fratello David Cerniglia – nella Sua qualità di Sovrano Gran Commendatore del Rito Scozzese Antico ed Accettato – si legge (ripetiamo: non dalla lettura diretta del documento perché esso non è mai stato reso pubblico; ma da una mera “informativa” che, tuttavia, firmata dal suddetto Capo del R.S.A.A. , dobbiamo comunque ritenere corrispondente alla norma mai promulgata): “*Il principio di incandidabilità, innovativo rispetto al passato, ma coerente con il principio di autonomia e non ingerenza, stabilisce che il Fratello che assume nel Rito cariche apicali, a qualsiasi livello, non può, per tutta la durata della carica, candidarsi nel G.O.I. a cariche apicali, a qualsiasi livello. Questo significa che il Fratello che ricopre la carica di Presidente di una Camera Rituale, o di Ispettore Provinciale o Regionale, o di Membro Attivo del Supremo Consiglio non può candidarsi a qualsiasi carica apicale dell’Ordine, compresa quella di M.V.*”

Anche ad una superficiale lettura di quanto sopra si deve prendere atto della gravissima irregolarità sia formale sia sostanziale commessa dall’Illustrissimo e Venerabilissimo Gran Maestro ma anche da quei Fratelli che – essendo a Capo dei Corpi Rituali – hanno, mediante l’apposizione della loro firma, sottoscritto un atto che si configura quale surrettizia modifica della Costituzione e del Regolamento dell’Ordine portata a termine senza approvazione della Gran Loggia e senza le modalità

previste dalla Costituzione medesima (l'art. 25 della Costituzione sancisce che: “[La Gran Loggia] è l'Organo legislativo del Grande Oriente d'Italia” e l'art. 27, precisa che “Per modificare la Costituzione ed il Regolamento dell'Ordine è necessaria la presenza dei due terzi dei Rappresentanti delle Logge aventi diritto di voto”).

Che sia stata perpetrata una surrettizia modifica delle nostre norme appare evidente; basta leggere i requisiti che la Costituzione stabilisce per essere eletti alle Cariche/Dignità del Grande Oriente d'Italia (art. 21, art. 30, art. 35, art. 40, art. 44, art. 52, art. 55, art. 58) in effetti in nessuno di essi si fa riferimento all'impossibilità di candidatura (o “*incandidabilità*” come viene definita nella “*informativa*” del Fratello David Cerniglia) qualora si occupino cariche apicali nei Riti. E' di tutta evidenza che con il sopra richiamato “protocollo d'intesa” si è operata una illegittima modifica della Costituzione in violazione delle norme interne e, così facendo, in danno di quei Fratelli Maestri che pur avendo i requisiti richiesti nella vigente Costituzione dell'Ordine non possono candidarsi a Cariche/Dignità nell'Ordine medesimo.

DIRITTO

Per quanto premesso, i sottoscrittori della presente tavola d'accusa ritengono:

- che l'Illustrissimo e Venerabilissimo Gran Maestro, abbia contravvenuto alle norme sancite negli articoli: 15 della Costituzione, secondo capoverso, “*Costituisce colpa massonica l'inosservanza dei Principi della Massoneria e delle norme della Costituzione e del Regolamento dell'Ordine*” con l'aggravante che Egli nella sua condizione di “*garante della Tradizione*”

Muratoria” (art. 29 della Costituzione) avrebbe dovuto mostrarsi, ma più ancora essere, il primo ad esercitare i suoi atti “*nell’osservanza e nell’ambito della Costituzione e del Regolamento dell’Ordine*” (art. 29 della Costituzione).

- che Egli sia venuto meno anche a quanto stabilito dall’articolo 9 della Costituzione dell’Ordine, che recita: “[I Liberi Muratori] *sempre comportandosi da buoni e leali cittadini, rispettosi della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana e delle leggi che alla stessa si conformino [...]*” .

- che Egli, inoltre, abbia contravvenuto al titolo II degli Antichi Doveri che così recita: un *Muratore è un pacifico suddito dei Poteri Civili.....*

- che Egli, infatti, in quanto Presidente della Giunta del Grande Oriente d’Italia, con il deliberato del 9 maggio 2010, abbia ignorato l’ordinanza emessa in data 22 aprile da un giudice della Repubblica Italiana nella quale si stabiliva che “*L’articolo 84 reg., letto anche alla luce dell’art. 38 cost. che individua le competenze della Giunta, consente quindi serenamente di affermare che la amministrazione dei beni della Casa Massonica Romana è affidata in via esclusiva al Consiglio dei Maestri Venerabili, senza possibilità di deroga in difetto di specifiche previsioni statutarie che operino la attribuzione di poteri straordinari di intervento agli organi centrali del G.O.I.*”; non essendo assolutamente intervenute “*attribuzioni di poteri straordinari agli organi centrali del G.O.I.*” La data della riportata ordinanza è del 22 aprile 2010 e la cosa grave è che la delibera della Giunta del Grande Oriente d’Italia del 9 maggio 2010 è stata assunta nella più completa “disattenzione” ma, più ancora, in palese violazione di quanto il giudice ordinario, il 22 aprile, aveva sancito e, pertanto, in sprezzo di una norma regolamentare nella totale consapevolezza che sul punto

già si era pronunciato il Tribunale Civile di Roma per un caso analogo, sempre riguardante la stessa norma del regolamento, solo qualche mese prima. Tanto che la seconda ordinanza sul punto relativo all'art.84 del Regolamento fa espresso rinvio alla prima ordinanza del 22 Aprile. Si evidenzia ancora che nell'”Annuario Massonico 2011” che risulta “*Finito di stampare nel mese di Marzo 2011*” (vedere all. n. 7) alle pagine 75, 77, 78, 83, 85, 86, 87 (in relazione alle Rispettabili Logge: “Italia-Domizio Torrigiani” n. 170, “Monte Sion” n. 705, “Spartaco” n. 721, “Espero” n. 763, “Giustizia e Libertà” n. 767, “Virtude e Conoscenza” n. 1098, “Giuseppe Garibaldi” n. 1188, “Giuseppe Leti” n. 1206, “De Molay Rinnovamento e Tradizione” n. 1209, “Rudyard Kipling” n. 1281, “De Molay” n. 1305, “San Giovanni di Scozia” n. 1368) si riporta “*Luogo di riunione: C.so Vittorio Emanuele II 18 – c/o Associazione “La Fenice” Roma*” . Ciò facendo l'Illustrissimo e Venerabilissimo Gran Maestro e gli Illustrissimi Membri della Giunta hanno avallato la posizione di quelle Logge che, in evidente irregolarità, hanno deciso di non rispettare le deliberazioni del Consiglio dei Maestri Venerabili di Roma e di chiamarsi surrettiziamente fuori dal Consiglio dei Maestri Venerabili di Roma medesimo. Anche nel caso appena riportato appare chiara la palese violazione delle nostre norme in relazione all'articolo 84 del Regolamento dell'Ordine ma più ancora in totale spregio di quanto, il 22 aprile 2010, aveva ordinato un giudice della nostra Repubblica.

- che egli abbia, pertanto, disatteso e travalicato i limiti a Lui imposti dallo art. 32 della Costituzione.

Per quanto sopra esposto, i sottoscritti ritengono che Egli :

- a) abbia tradito ed attentato alla Costituzione del Grande Oriente d'Italia (secondo quanto riportato nell'art. 68 della Costituzione dell'Ordine);
- b) sia venuto meno in tutta evidenza a quanto dispone l'articolo 29 della Costituzione: “ *Il Gran Maestro è il garante della Tradizione Muratoria. Ispira, presiede e governa la Comunione Massonica Italiana. [...] Egli esercita tutte le attribuzioni di carattere tradizionale nell'osservanza e nell'ambito della Costituzione e del Regolamento dell'Ordine [...]”*

I sottoscritti, pertanto, ritengono che l'Illustrissimo e Venerabilissimo Gran Maestro si sia sottratto agli obblighi stringenti ed assoluti che a lui derivano dalla sua alta Carica, in particolare per quanto attiene al predetto articolo 29 della Costituzione , e che abbia violato le norme per le quali dovrebbe dimostrarsi “*garante della Tradizione Muratoria*” (art. 29/C) con ciò tradendo nello spirito e nella lettera le norme in vigore.

Dal momento poi che i suoi atti hanno generato un clima di tensione nonché notevoli danni economici ai Fratelli della Comunione romana i sottoscrittori ritengono che tali sue decisioni debbano essere comprese nella fattispecie della colpa descritta nell'articolo 68 della Costituzione: “ [...] *alto tradimento e/o attentato alla Costituzione* [...]” .

I sottoscrittori, inoltre, ritengono che entrambe le circostanze (“*alto tradimento e/o attentato alla Costituzione*”) ricorrano in quanto tali perché le decisioni assunte con le delibere di cui sopra sono in assoluto ed insanabile contrasto con le nostre norme (come evidenziato nelle ordinanze dei giudici ordinari) ricadendo pertanto nell’*“alto tradimento”* proprio perché Egli in quanto Gran Maestro dovrebbe muoversi sempre ed inderogabilmente “nell'osservanza e nell'ambito della Costituzione e del Regolamento dell'Ordine”.

Il fatto più grave è che il Gran Maestro e la Giunta consapevoli del precedente giudiziario non l'hanno tenuto in alcuna considerazione e non hanno esitato, per la seconda volta, a violare l'art.84 del Regolamento.

Si deve rilevare che Egli, con la Giunta, ha anche modificato illegittimamente e surrettiziamente la Costituzione e ciò lo si riscontra dal fatto che i Fratelli ricoprenti Cariche apicali nei Riti sono costretti a non potersi più candidare a Cariche dell'Ordine.

Si fa rilevare, inoltre, che ancora risultano pubblicate nel sito internet del Grande Oriente d'Italia ed esposte nella sezione riservata ai Fratelli, la delibera della Giunta circa il "commissariamento" del Consiglio dei Maestri Venerabili di Roma e la relazione che di tale "commissariamento" fecero i due "commissari" nominati dalla Giunta medesima: Fratelli Scrimieri e Sirigu. E' appena il caso di osservare che tale comportamento – mantenuto a distanza di ormai quindici mesi dall'ordinanza del giudice dottoressa Tronci che sospese in via immediata l'efficacia e gli effetti di quella delibera – appare quantomeno "persecutorio" e gravemente lesivo nei confronti dei Fratelli romani perché li espone a possibili giudizi negativi dei Fratelli della Comunione ai quali ultimi non viene fornito tutto il materiale per valutare serenamente gli eventi; inoltre, tale comportamento, appare assolutamente irrispettoso di un atto giudiziario di un giudice della nostra Repubblica. Questo ultimo fatto accentua l'alto tradimento perpetrato dall'Illustrissimo e Venerabilissimo Gran Maestro in quanto viene meno al dettato dell'art. 9 della Costituzione "[I Liberi Muratori] *sempre comportandosi da buoni e leali cittadini, rispettosi della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana e delle leggi che alla stessa si conformino*" con ciò mettendo a repentaglio l'immagine di tutta la nostra Famiglia.

Tutto ciò non può che essere esteso, quanto alla grave colpa massonica, agli Illustrissimi Membri della Giunta del Grande Oriente d'Italia – con riferimento alla competenza che loro deriva dalla Dignità che ciascuno ri-

copre ed alla diretta partecipazione alle riunioni di Giunta in questione, pertanto sia singolarmente come Dignitari sia collettivamente in quanto riuniti in Giunta – riteniamo che Essi abbiano contravvenuto a quanto stabiliscono gli articoli: 38 della Costituzione, 119 del Regolamento per il Grande Oratore e l'Aggiunto nella delibera del 9 maggio 2010, 120 del Regolamento per il Gran Segretario, 121 del Regolamento per il Gran Tesoriere.

In particolare il Grande Oratore il quale “*dà il proprio parere conclusivo su ogni argomento trattato dalla Giunta*” avrebbe dovuto rilevare il carattere irregolare delle delibere assunte dalla Giunta in data 13 febbraio e 9 maggio 2010.

Tutti i membri della Giunta del Grande Oriente d'Italia presenti alle richiamate riunioni del 13 febbraio 2010 e 9 maggio 2010 hanno contribuito in maniera determinante a contravvenire alle norme della Costituzione e del Regolamento dell'Ordine ed, in relazione ai citati Protocolli d'Intesa, hanno operato la sostanziale ancorché surrettizia “*modifica*” messa in atto senza adottare gli strumenti che, per le modifiche medesime, prevedono le nostre norme ed, in particolare, la delibera della Gran Loggia che l'articolo 25 della Costituzione definisce: “[...] *suprema autorità della Comunità Massonica Italiana e rappresenta l'espressione della sovranità di tutte le Logge. E' l'Organo legislativo del Grande Oriente d'Italia*”. Essi hanno inoltre – singolarmente e quale Giunta del Grande Oriente d'Italia – con la delibera del 9 maggio 2010, contravvenuto a quanto stabilisce l'articolo 9 della Costituzione dell'Ordine, laddove recita: “[I Liberi Muratori] *sempre comportandosi da buoni e leali cittadini, rispettosi della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana e delle leggi che alla stessa si conformino [...]*” perché hanno ignorato la già richiamata ordinanza emessa in data precedente, il 22 aprile 2010, da un giudice della

Repubblica Italiana nella quale si stabiliva che *“L’articolo 84 reg., letto anche alla luce dell’art. 38 cost. che individua le competenze della Giunta, consente quindi serenamente affermare che la amministrazione dei beni della Casa Massonica Romana è affidata in via esclusiva al Consiglio dei Maestri Venerabili, senza possibilità di deroga in difetto di specifiche previsioni statutarie che operino la attribuzione di poteri straordinari di intervento agli organi centrali del G.O.I.”*; è appena il caso di rilevare che non sono assolutamente intervenute *“attribuzioni di poteri straordinari agli organi centrali del G.O.I.”*.

Essi – in quanto membri di Giunta quale *“Organo collegiale esecutivo ed amministrativo della Comunione Massonica Italiana”* (art. 33 della Costituzione) – avrebbero dovuto vigilare affinché i dati del sito internet del Grande Oriente d’Italia, esposti nella sezione riservata ai Fratelli, fossero adeguatamente aggiornati facendo in modo che fossero rimosse sia la delibera della Giunta in merito al *“commissariamento”* del Consiglio dei Maestri Venerabili di Roma sia la relazione che di tale *“commissariamento”* fecero i due *“commissari”* nominati dalla Giunta medesima Fratelli Scrimieri e Sirigu; o, se avessero voluto mantenere la continuità storica degli avvenimenti lasciando esposti i documenti predetti, avrebbero dovuto almeno adeguatamente esporre l’ordinanza della dottoressa Tronci; anche per Loro è appena il caso di osservare che tale comportamento – mantenuto a distanza di ormai quindici mesi dall’ordinanza del giudice dottoressa Tronci che sospese in via immediata l’efficacia e gli effetti di quella delibera – appare quantomeno *“persecutorio”* e gravemente lesivo nei confronti dei Fratelli romani perché li espone a possibili giudizi negativi dei Fratelli della Comunione ai quali ultimi non viene fornito tutto il materiale per valutare serenamente gli eventi; inoltre, tale comportamento, appare assolutamente irrispettoso di un provvedimento giudiziario di un giudice della nostra Repubblica.

Per quanto sopra esposto i sottoscritti elevano:

TAVOLA D'INCOLPAZIONE

nei confronti dell'Illustrissimo e Venerabilissimo Gran Maestro Gustavo Raffi per:

alto tradimento e attentato alla Costituzione del Grande Oriente d'Italia per avere Egli tradito i principi della Massoneria tradizionale, contravvenendo alle competenze della Sua alta Dignità ed agli impegni da Lui solennemente promessi all'atto della Sua installazione quale Gran Maestro e per attentato alla Costituzione per averla surrettiziamente più volte modificata senza passare attraverso quell'unico Organo che può legittimamente e regolarmente farlo e cioè la Gran Loggia.

E per grave colpa massonica nei confronti dei Fratelli:

Massimo Bianchi, Gran Maestro Aggiunto;
Antonio Perfetti, Gran Maestro Aggiunto;
Gianfranco De Santis, Primo Gran Sorvegliante;
Giuseppe Troise, Secondo Gran Sorvegliante;
Lorenzo Morris Ghezzi, Grande Oratore;
Piero Lojacono, Gran Tesoriere;
Giuseppe Abramo, Gran Segretario;
Ruggero Stincardini, Grande Oratore Aggiunto;

Per avere – singolarmente e riuniti in Giunta – contravvenuto all'osservanza “*dei Principi della Massoneria e delle norme della Costituzione e del Regolamento dell'Ordine*” (art. 15 della Costituzione) con

l'aggravante che – al momento dei fatti riportati – ricoprivano Dignità di altissimo rilievo nell'ambito del Grande Oriente d'Italia.

Nei confronti, poi, del Grande Oratore e dell'Aggiunto la colpa è gravissima per non aver vigilato, quale Custode della Legge per Tradizione, al rispetto delle norme interne. Anzi, avrebbe Lui, quale Grande Oratore, dovuto elevare tavola d'accusa saputo dell'ordinanza del Giudice Civile e per la modifica costituzionale prodotta dai protocolli d'intesa. Col suo comportamento è venuto meno ad un suo preciso dovere costituzionale, non solo di vigilare sulla legalità interna, ma ha anche omesso di esercitare il suo potere di iniziativa che gli impone di elevare tavola d'accusa contro chi viola manifestamente la Costituzione.

Sia verso il Gran Maestro sia verso i Grandi Dignitari componenti della Giunta e che sono stati sopra citati, per avere Essi tenuto in non cale il pronunciamento di un giudice della Repubblica Italiana con ciò contravvenendo agli Antichi Doveri, al punto VIII dei "Principi fondamentali per i riconoscimenti", al punto VIII della "Identità del Grande Oriente d'Italia", al primo capoverso dell'art. 9 della nostra Costituzione.

Ultimo, ma non certo per importanza, va sottolineato che i comportamenti dei quali incolpiamo l'Illustrissimo e Venerabilissimo Gran Maestro nonché gli Illustrissimi Fratelli membri della Giunta del Grande Oriente d'Italia rischiano di mettere in serio pericolo anche i rapporti del Grande Oriente d'Italia con le Famiglie massoniche regolari; le quali ultime sono sempre attentissime a tutto quanto concerne il rapporto tra la Massoneria, i suoi componenti e le Leggi della Nazione nella quale si trovano ad operare.

Tale tavola viene trasmessa alla Corte Centrale, in sessione plenaria, per quanto di competenza del Gran Maestro ex art. 68 della Costituzione ed alla Corte Centrale, per quanto di competenza dei membri di Giunta come da art. 67 della Costituzione.

Roma, 1 settembre 2011

Si producono i seguenti documenti in copia:

- 1) delibera di Giunta del 26-1-2010;
- 2) ordinanza Tronci del 22-4-2010;
- 3) delibera Giunta del 9-5-2010;
- 4) ordinanza Buonocore del 26-6-2011;
- 5) ordinanza collegio del 26-8-2011;
- 6) lettera circolare Cerniglia del 12-4-2010;
- 7) annuario logge.

Si chiede che sia sentito quale teste sulla questione riguardante i Protocolli d'Intesa il Fratello David Cerniglia.

Si chiede inoltre che siano acquisiti agli atti di questo procedimento le copie autentiche dei predetti "Protocolli d'Intesa".